

21.2.2024

A9-0445/315

**Emendamento 315**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 5**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali.

*Emendamento*

***Nel rispetto del principio di sussidiarietà, gli Stati membri possono ridurre il periodo di validità amministrativa di singole patenti di guida per qualsiasi categoria, **tenendo conto delle condizioni di idoneità medica e della capacità di guidare in sicurezza conformemente all'allegato III**, qualora risulti necessario incrementare la frequenza dei controlli medici o applicare altre misure specifiche, tra cui limitazioni nei confronti degli autori di infrazioni stradali, **al fine di migliorare ulteriormente le misure di sicurezza stradale.*****

Or. en

21.2.2024

A9-0445/316

**Emendamento 316**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1 e BE, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità **fisica e mentale** alla guida di cui all'allegato III anziché l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III.

*Emendamento*

***Nel rispetto del principio di sussidiarietà,*** al momento del rilascio o del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1, BE e **T**, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità alla guida di cui all'allegato III anziché l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato. In tal caso la visita medica riguarda tutte le incapacità di natura medica indicate nell'allegato III.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/317

**Emendamento 317**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti **di esecuzione** che stabiliscono il contenuto dell'autovalutazione di cui all'allegato III, punto 3, e che riguardano tutte le incapacità di natura medica indicate in tale allegato. Tali atti **di esecuzione** sono adottati **secondo la procedura di esame di cui** all'articolo 22, paragrafo 2.

*Emendamento*

Entro il [data di adozione+18 mesi] la Commissione adotta atti **delegati** che stabiliscono il contenuto dell'autovalutazione di cui all'allegato III, punto 3, e che riguardano tutte le incapacità di natura medica indicate in tale allegato. Tali atti **delegati** sono adottati **in conformità** all'articolo 21.

Or. en

21.2.2024

A9-0445/318

**Emendamento 318**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Nel rispetto del principio di sussidiarietà, al momento del rinnovo di patenti di guida delle categorie AM, A, A1, A2, B, B1, BE e T, gli Stati membri possono richiedere una visita in cui si applicano le norme minime concernenti l'idoneità alla guida di cui all'allegato III o l'autovalutazione di cui al punto 3 di tale allegato o qualsiasi altra forma di valutazione per la guida conformemente al sistema nazionale in vigore nello Stato membro di residenza normale. Essi ne informano la Commissione.*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/319

**Emendamento 319**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***6 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a organizzare campagne nazionali per sensibilizzare il grande pubblico ai segnali mentali o fisici che possono mettere una persona a rischio quando guida un veicolo.***

Or. en

21.2.2024

A9-0445/320

**Emendamento 320**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 12 bis*

*Piattaforma di cooperazione*

*1. La Commissione istituisce una piattaforma per la cooperazione per raggruppare, elaborare e diffondere conoscenze e informazioni sulle migliori pratiche per quanto riguarda:*

*a) i programmi di formazione dei conducenti negli Stati membri, inclusa la formazione per i veicoli per usi speciali come le macchine mobili non stradali,*

*b) il rilascio di patenti per i veicoli per usi speciali, come le macchine mobili non stradali, e il loro uso abituale nei vari Stati membri, incluse le implicazioni transfrontaliere delle differenze di tali norme, al fine di facilitare l'uso di tali macchine, e*

*c) qualsiasi altro aspetto ritenuto appropriato.*

*2. La piattaforma coinvolge le autorità competenti degli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti del settore dei trasporti stradali e facilita, nella misura del possibile, l'attuazione di tali buone pratiche.*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/321

**Emendamento 321**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Entro il 1° luglio 2027, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti dell'uso delle disposizioni nazionali sulle macchine mobili non stradali e le sue implicazioni per il mercato interno e la sicurezza stradale. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio intesa a facilitare l'uso delle macchine mobili non stradali nell'Unione.*

Or. en

*Motivazione*

*(l'emendamento è complementare al testo della commissione TRAN, dopo l'emendamento 133)*

21.2.2024

A9-0445/322

**Emendamento 322**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)**  
Direttiva (UE) 2022/2561  
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è  
sostituita dalla seguente:*

*"a partire dai 21 anni di età:*

*i) veicoli delle categorie di patente di  
guida D e D + E, a condizione che questi  
sia titolare del CAP di cui all'articolo 6,  
paragrafo 2.*

*Gli Stati membri possono autorizzare il  
conducente dei veicoli delle categorie di  
patente di guida D e D + E a guidare nel  
loro territorio tali veicoli a partire dai 18  
anni di età, a condizione che questi sia  
titolare del CAP di cui all'articolo 6,  
paragrafo 1.*

*Gli Stati membri possono abbassare l'età  
minima per le categorie D e DE per i  
conducenti professionisti di autobus a:*

*- 19 anni sul loro territorio, a condizione  
che i conducenti abbiano seguito una  
formazione professionale completa e  
siano titolari del CAP, conformemente  
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva  
(UE) 2022/2561;*

*- 18 anni sul loro territorio, a condizione  
che i conducenti abbiano seguito una  
formazione professionale completa e  
siano titolari del CAP, conformemente  
all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva*

AM\1297465IT.docx

PE756.890v01-00



*(UE) 2022/2561, e che guidino tali veicoli senza passeggeri o con passeggeri per tragitti inferiori a 50 km ;*

*ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1. ii) veicoli delle categorie di patente di guida D e D + E, a condizione che questi sia titolare del CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 1.*

*Gli Stati membri possono abbassare l'età minima per le categorie D e DE per i conducenti professionisti di autobus a:*

*- 19 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561;*

*- 18 anni sul loro territorio, a condizione che i conducenti abbiano seguito una formazione professionale completa e siano titolari del CAP, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2561, e che guidino tali veicoli senza passeggeri o con passeggeri per tragitti inferiori a 50 km ;*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/323

**Emendamento 323**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo – comma 1 ter (nuovo)**  
Direttiva (UE) 2022/2561  
Articolo 5 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'articolo 5, paragrafo 3, la lettera b) è  
soppressa.*

*"b) a partire dai 23 anni di età, veicoli  
delle categorie di patente di guida D e D +  
E, a condizione che questi sia titolare del  
CAP di cui all'articolo 6, paragrafo 2."*

Or. en

21.2.2024

A9-0445/324

**Emendamento 324**  
**Elżbieta Katarzyna Łukacijewska**  
a nome del gruppo PPE

**Relazione**  
**Karima Delli**  
Patente di guida  
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

**A9-0445/2023**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione+due anni] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Emendamento*

***Fatto salvo il paragrafo 1 nuovo***, gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [data di adozione+due anni] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. en